



COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE
(Piacenza)

REGOLAMENTO DEI CRITERI
E DELLE MODALITA' DI
EROGAZIONE DI ASSISTENZA
ECONOMICA A CITTADINI
INDIGENTI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 23.09.2004

Art. 1 – Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina gli interventi di assistenza socio economica erogati dal servizio sociale del Comune di Borgonovo V.T.

Gli interventi socio economici sono erogati in particolare a fronte di condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà socio economiche e condizioni di vita non autonoma.

Gli interventi socio economici sono volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso programmi personalizzati e trasferimenti monetari integrativi del reddito.

Art. 2 – Destinatari

Sono destinatari degli *interventi socio economici continuativi e degli interventi straordinari* (di cui al presente art. 1, comma 2) i cittadini residenti nel Comune di Borgonovo V.T.

Sono destinatari degli *interventi socio economici di urgenza* (di cui all'Art. 6 del presente Regolamento), quelle persone che manifestano una situazione di bisogno rilevata come grave e urgente del servizio sociale.

Art. 3 – Ambito di intervento

L'assegnazione economica complessiva annuale è vincolata dal bilancio comunale previsto, con voce specifica, per la gestione sociale per l'anno in corso.

Art. 4 – Requisiti per l'intervento socio economico

1. Ai fini dell'accesso agli interventi socio economici i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in € 258,23 mensili per una persona che vive sola.

2. In presenza di un nucleo familiare composto da 2 o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della seguente scala di equivalenza:

NUMERO COMPONENTI	PARAMETRI
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori equivalente nell'anno 2004 a + Euro 51,65 sul minimo vitale.

3. I soggetti destinatari devono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà.
4. La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare, composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75% al netto delle spese d'affitto e delle spese sanitarie. La valutazione della situazione reddituale può comprendere anche straordinariamente mutui precedentemente accesi, legati a necessità primarie.

Art. 5 – Accesso agli interventi e procedure di diniego/erogazione

L'Assistente Sociale competente riceve la domanda corredata dalle autocertificazioni e dalla documentazione di cui all'art. 4 ed effettua il colloquio con il cittadino richiedente e la visita domiciliare, elaborando la proposta di intervento socio economico, concordando con l'utente tramite apposito contratto, un programma individualizzato, che prevede il superamento e il miglioramento della situazione che ha determinato il disagio socio – economico.

Accolto il parere, non vincolante, dell'Assessore competente, la proposta viene trasmessa al responsabile del servizio, che può effettuare le verifiche ed i controlli di competenza e predisporre gli atti di erogazione/diniego, che devono essere conclusi entro 60 gg. dalla data della domanda per gli interventi straordinari e continuativi (di cui all'art. 6)

Il Responsabile del Servizio Sociale autorizza la proposta elaborata dall'Assistente Sociale.

Il Servizio Sociale infine comunica all'interessato l'esito del procedimento suddetto.

Art. 6 – Tipologia di intervento

L'intervento socio economico consiste in una erogazione economica diretta o indiretta (tramite l'assegnazione di beni di prima necessità, pagamento utenze, servizi ecc.) a favore di cittadini che posseggano i requisiti di cui all'art. 4 e requisiti specifici secondo le seguenti tipologie:

INTERVENTO SOCIO ECONOMICO DI EMERGENZA

Requisito richiesto: stato di bisogno di grave ed inderogabile rilevanza, legato a motivazioni di sopravvivenza, che si manifesta in ambito del Comune. **Contributo:** di norma fino ad un massimo di € 103,29 per persona.

Modalità di erogazione: assegnazione urgente valutata dall'Assistente Sociale ed autorizzata dal responsabile del Servizio.

INTERVENTO SOCIO ECONOMICO STRAORDINARIO

Requisito richiesto: situazione di bisogno conclamata, manifestata dai cittadini residenti nel Comune, legata a fattori contingenti, superabile anche mediante integrazione economica, con la caratteristica di avere validità di 1 anno dalla data di autorizzazione al contributo.

Contributo: fino ad un massimo di € 516,46 annue a favore dello stesso soggetto o nucleo. Eccezionalmente con circostanziata e documentata relazione del servizio può essere motivato l'intervento socio economico straordinario a fronte di particolare stato di necessità, anche in presenza di reddito mensile pro – capite superiore a € 258,23.

Modalità di erogazione: a norma dell'art. 5.

INTERVENTO SOCIO ECONOMICO CONTINUATIVO

Requisiti richiesti: situazione di bisogno legata alla necessità di perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, residenti nel Comune di Borgonovo V.T.

Contributo: in assenza di reddito fino ad un massimo annuo di € 2.840,51 a persona singola e a € 3.460,26 a nucleo, aumentato proporzionalmente in relazione ai componenti dei nuclei familiari o conviventi:

Una persona	€ 2.840, 51
Due persone	€ 2.995,45

Tre persone	€ 3.150,39
Quattro persone	€ 3.305,32
Cinque persone	€ 3.460,26

In caso di reddito inferiore alla soglia minima di cui all'art. 4, il contributo viene erogato proporzionalmente al reddito stesso e comunque mai in misura superiore ai limiti di contribuzione di cui sopra.

Gli indici monetari sopra individuati sono soggetti ad aggiornamenti annuali, in base alle variazioni ISTAT e previo apposito atto del Comune.

Modalità di erogazione: a norma dell'art. 5.

Art. 7 – Criteri di priorità

Entro i limiti delle risorse destinate alla contribuzione, hanno priorità le persone con disabilità al 100% con accompagnamento o portatori di handicap grave e i nuclei con a carico figli minori o figli con handicaps in situazione di gravità accertata, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.

Art. 8 – Durata

Il contributo viene erogato di norma per un periodo non superiore a mesi sei. Può essere rinnovato previa verifica, da parte del competente servizio sociale, della sussistenza dei requisiti soggettivi.

Art. 9 – Trasferimento monetario

Il servizio sociale comunale opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano problemi o conflitti relativamente alla gestione del denaro, il servizio può erogare le prestazioni a persone diverse dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare. La persona individuata è tenuta a presentare periodicamente secondo una scadenza concordata, all'Assistente Sociale del Comune, relazione delle spese sostenute.

Art. 10 – Obblighi dei soggetti destinatari

I soggetti ammessi agli interventi socio economici hanno obbligo di:

- a) comunicare al Servizio competente ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione del nucleo costituito da familiari o dalla presenza di conviventi, delle condizioni di reddito e di patrimonio;
- b) rispettare gli impegni assunti con il programma di integrazione sociale.

Art. 11 – Motivi di esclusione

Sono motivi di esclusione:

1. reddito superiore al limite indicato all'art. 4
2. possesso di risparmi, rendite da capitali, fondi, ecc.
3. proprietà di immobili oltre l'abitazione del richiedente secondo quanto indicato dall'art. 4
4. possesso/uso continuato di automezzi di valore superiore a € 2.582,28, che non siano indispensabili strumenti di lavoro o trasporto per persone invalide
5. tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata
6. non adesione al programma individualizzato o mancanza di collaborazione da parte dell'utente.

Inoltre i beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il Servizio utilizza per gli stessi fini.

Art. 12 – Diritti dei soggetti

I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro 10 gg., ricorrere al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, la G.C. competente decide nel merito entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Art. 13 – Verifiche veridicità informazioni

Il richiedente nell'istanza dichiara di avere conoscenza che nel caso di ammissione al reddito minimo di inserimento possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, riferite alla situazione economica, familiare e sociale.

Il Comune si avvale dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle Finanze, per ulteriori controlli e accertamenti.